



P.U. n. 254/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:

Dott. A. Coluccio	Presidente
Dott. F. Miccio	Giudice rel.
Dott. C. Bordo	Giudice

riunito in camera di consiglio,

nella procedura per l'omologazione del concordato preventivo promossa dalla società con ricorso prenotativo depositato il 20.2.2023,

dato atto che il concordato è stato aperto e si è giunti al voto,

dato atto che delle dieci classi costituite, solo due hanno votato a favore,

dato atto che la ricorrente ha chiesto ugualmente l'omologa del concordato ai sensi degli articoli 88 comma 2 bis (che prevede il c.d. *cram down* fiscale e contributivo) e 112 comma 2 del CCII (che regola il c.d. *cross class cram down*),

lette le opposizioni spiegate dall'agenzia delle entrate e da altro creditore,

provvede come segue.

1. Le vicende pregresse sono state così descritte nel decreto di ammissione.

“ *La genesi della crisi.*

La società sin dalla sua costituzione ha sempre svolto attività di lavori di costruzione e ristrutturazione di edifici.

Le ragioni della crisi sono state ricondotte, nel ricorso, al coinvolgimento della società nei fatti e nelle circostanze originanti il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma, iscritto al R.G.N.R. al numero ed al Reg. GIP al numero nell'ambito del quale era stata sottoposta a sequestro preventivo per equivalente ai sensi dell'art. 321 c.p.p., giusto decreto emesso in data 3 dicembre 2019 iscritto presso il Registro delle Imprese in data 23 gennaio 2020, con conseguente progressiva paralisi della propria attività di impresa posto che i custodi giudiziari si erano limitati (così si legge sempre nella narrativa del ricorso) esclusivamente a portare e termini le commesse già acquisite prima del provvedimento di sequestro, non procurandosi altri lavori.

Il predetto procedimento penale traeva la propria origine da attività di verifica avviate dall'Agenzia delle Entrate per i periodi di imposta 2013 – 2017 che coinvolgevano tutta una serie di società (tra cui la) ritenute direttamente a indirettamente riconducibili ai fratelli sigg.ri Più precisamente la tramite una condotta illegittima e/o corruttiva posta in essere dai citati sigg.ri e

si sarebbe assicurata mediante affidamenti diretti, e senza quindi ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, appalti per la ristrutturazione di immobili appartenenti ad Enti Pubblici. Ulteriormente, sarebbe stato individuato un *modus operandi* mediante il quale i citati fratelli sigg.ri (ritenuti gli amministratori di fatto della Società) avrebbero ridotto i profitti della attraverso inesistenti operazioni e fatturazioni intervenute con le società a loro riconducibili.

A seguito del dissequestro, disposto con decreto del G.I.P. in data 18 luglio 2022 (in ragione della ritenuta capienza degli altri beni sequestrati a garantire il danno) l'assemblea dei soci (nei fatti rimasta non operativa in costanza di sequestro penale) aveva provveduto all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021 con conseguente evidenza di un patrimonio netto negativo (pari al 31 dicembre 2021 a - 4.515.957) ed emersione del proprio stato di crisi.

Da tutto ciò è derivata la decisione di introdurre l'odierna proposta di concordato.

1. Il piano concordatario

La ricorrente avanza una proposta ai creditori sulla base di un piano in continuità diretta ai sensi dell'art. 84, II comma, CCII.

Il piano in oggetto – che non prevede la cessione a terzi dei beni aziendali – si articola nel lasso temporale intercorrente il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2028; si è stimato che l'omologa definitiva possa intervenire entro il 30 giugno 2024.

Non sono previsti apporti di finanza esterna.

Si prevede che le risorse necessarie ad onorare la proposta possano derivare dalla esecuzione di un piano industriale fondato – oltre che, marginalmente, sul realizzo di crediti e sulla utilizzazione di liquidità – in via prioritaria sull'acquisizione di nuove commesse e sulla ricostituzione di un perimetro aziendale idoneo all'esecuzione dei relativi lavori; nello specifico la ricorrente evidenzia di avere acquisito un importante contratto di appalto con la

contratto che prevede corrispettivi stimati in Euro 3,9 mln. c.a. e di essere in procinto di acquisire nuove commesse.

Il piano di concordato si fonda, quindi, sulla destinazione ai creditori dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività, quantificati in Euro 1.169.146 a cui si aggiungono Euro 418.303 derivanti dall'incasso di crediti e da disponibilità liquide. In caso di scostamento dei risultati previsionali illustrati nel piano è previsto un meccanismo di integrazione delle risorse necessarie per pagare i creditori tramite l'impegno dei sigg.ri ad apportare

(senza obbligo di restituzione) risorse fino a massimi Euro 700.000. I sig.ri

si sono altresì impegnati a ad apportare ulteriori Euro 202.000 a titolo di copertura perate iaddove la situazione della Società lo renda necessario in virtù dell'applicazione dell'art. 2482 ter c.c.

Il passivo concordatario è indicato in complessivi Euro 10.695.826, dei quali Euro 275.800 considerati come debiti postergati per i quali non è prevista alcuna soddisfazione (cfr. pag. 17 della memoria integrativa del 20 settembre 2023). La Società, secondo quanto si evince dalle tabelle contenute nelle pagine 17-19 della memoria integrativa del 20 settembre 2023, propone di soddisfare integralmente le passività prededucibili (quantificate in Euro 481.200, dei quali Euro 220.000 per spese di giustizia ed Euro 261.200 per compensi ai professionisti), in un arco temporale ricompreso tra l'omologa e i successivi quattro anni.

La Società ha precisato che “in caso di eventuali maggiori incassi dei crediti, rispetto a quanto stimato, ovvero di minori passività rispetto a quelle indicate nel piano, come di minori costi per i quali sono stati appostati fondi prededucibili, le risorse così ricavate e/o liberate verranno destinate ai creditori della Società e ripartite nel rispetto della Absolute Priority Rule (deve ritenersi, come osservato dal Commissario, in primis a beneficio dell'Erario degradato al rango chirografario) e quindi nel rispetto dell'ordine dei privilegi e/o delle cause di prelazione. Con aumento delle percentuali di soddisfazione previste per i creditori che, nel rispetto di tale principio di distribuzione, verranno beneficiati di tali maggiori risorse”.

E' stata introdotta transazione fiscale e contributiva; è allegata l'attestazione ex art. 87 del CCII anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 88 co. 2 in ordine alla sussistenza di un trattamento non deteriore per i crediti erariali e contributivi rispetto alla liquidazione giudiziale.

2. La proposta ai creditori – le regole di diritto.

La proposta concordataria ai creditori, come già anticipato, si inserisce in un piano in continuità diretta e prevede tanto la degradazione per incapienza a chirografo di parte dei crediti privilegiati consentita dall'art. 84 co. 5 del CCII "purchè in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", quanto l'utilizzo della regola della c.d. relative priority rule di cui al medesimo art. 84, co.6, secondo la quale il "valore eccedente quello di liquidazione" (c.d. surplus da continuità) rispetto al "valore di liquidazione" può essere distribuito senza rispettare la rigidità del principio della absolute priority rule in base al quale, invece, solo una volta soddisfatto integralmente il credito della classe superiore di privilegio potrebbe procedersi, con il surplus concordatario, al soddisfacimento del credito di rango inferiore.

Ai fini della valutazione che il Tribunale è chiamato a svolgere può essere utile fare preliminarmente chiarezza sulle nozioni di valore di liquidazione ex art. 84 co. 5, valore di liquidazione ex art. 84 co. 6, eccedenza.

Quanto al valore di liquidazione ex art. 84 comma 5, la norma prevede, al pari del previgente articolo 160 co. 2 l.f., come detto, che i crediti privilegiati generali e speciali debbano essere soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (al netto delle spese di procedura generali e speciali) come attestata da un professionista indipendente ex art. 2 lett. o) del CCII; la porzione rimasta incapiante potrà essere trattata come credito chirografario.

Occorre pertanto, per determinare tale valore di liquidazione, stimare il valore – deve ritenersi, alla data di deposito della domanda di concordato – che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente (azienda, beni estranei al perimetro aziendale, crediti, liquidità, eventuali utilità ritraibili da azioni risarcitorie o revocatorie); tale valore dovrà essere calcolato, quanto all'azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale dopo l'apertura del procedimento liquidatorio ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile - perché non conveniente - l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni.

Questo valore di liquidazione così previsto dall'art. 84, comma 5, a ben vedere altro non è – nel senso che coincide con esso - che il valore di liquidazione (ossia il valore realizzabile, anche in questo caso, in sede di liquidazione giudiziale) cui fa riferimento il medesimo articolo 84 al successivo comma 6, a proposito della regola della relative priority rule: del resto, il comma 6, sul piano letterale:

- succede al comma cinque;*
- detta lo stesso criterio di determinazione del valore di cui al comma 5 (valore di liquidazione, deve ritenersi anche in questo caso correlato a quanto ritraibile in sede di liquidazione giudiziale);*
- non prevede alcuna specifica relazione o individua alcun professionista che debba determinare il valore di liquidazione da esso regolato, ad ulteriore conferma del fatto che quel valore è già stabilito nella perizia di cui al comma 5 e, quindi, non vi è ragione di chiedere una nuova stima;*
- va interpretato in modo coerente con quanto disposto dall'articolo 112, comma 3, che regola l'opposizione per motivi di convenienza del creditore che ritenga la proposta a lui indirizzata in sede di concordato meno conveniente rispetto a quanto ricaverebbe in sede di*

liquidazione giudiziale. Sarebbe illogico attribuire al valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 6, un contenuto più ridotto di quello di cui all'art. 112 co. 3 (in sostanza, non computando le azioni revocatorie che presuppongono l'apertura della liquidazione giudiziale) perché si renderebbe legittima la presentazione di una proposta che verrebbe, poi, ad essere facilmente vanificata dall'opposizione del creditore sulla base della ricomprensione, nell'attivo a lui distribuibile ed ai fini del test di convenienza, anche dei proventi dell'azione revocatoria.

L'utilizzo del criterio distributivo – che è, in primo luogo, una regola di costruzione della proposta concordataria – della relative priority rule di cui all'art. 84 co. 6 del resto presuppone necessariamente la degradazione di almeno parte del ceto privilegiato in chirografario: se così non fosse, ossia se tutti i creditori privilegiati fossero pagati per intero, non vi sarebbe motivo di fare ricorso alla regola della sufficienza di un soddisfacimento non integrale, purchè più favorevole, dei creditori della classe di grado superiore, perché sarebbero tutte integralmente pagate. Il ricorso all'art. 84 comma 6 presuppone quindi di necessità la previa degradazione ex art. 84 comma 5 e ciò conforta ulteriormente nel ritenere l'identità dei criteri di valutazione dettati dalle due disposizioni con riferimento al valore di liquidazione.

Determinato, quindi, in questo modo il valore di liquidazione ai sensi del comma 6, quanto al valore eccedente quello di liquidazione esso consisterà, nella continuità diretta (ossia senza cessione di azienda) nei c.d. flussi della continuità, ossia negli utili tratti dalla domanda di concordato in poi. Non si esamina, perché estraneo al caso di specie, il tema della configurabilità della eccedenza nel caso di concordato con continuità indiretta (ossia con previsione di cessione a terzi dell'azienda).

3. La proposta di concordato ai creditori in relazione al piano ed alla provenienza delle risorse.

Così ricostruite le regole di confezionamento della proposta concordataria, ai fini della predisposizione della proposta di concordato la società ha dedotto:

- *che, stante la centralità dei sig.ri nella conduzione dell'azienda, la cui presenza verrebbe evidentemente meno in caso di liquidazione giudiziale, non ritiene verosimile che in sede di liquidazione aiudiziale possa essere disposto l'esercizio provvisorio (pag. 27 della prima perizia del dott. che per tale ragione ha azzerato il valore dell'avviamento e ritenuto allo stesso modo pari a zero il valore delle SOA). Trattasi di assunzione non manifestamente irragionevole e della quale in questa sede il Tribunale prende atto (anche in relazione al perimetro di cognizione allo stesso riservato: cfr. ultra) ma che dovrà essere oggetto di approfondimento da parte del commissario;*
- *che l'attivo realizzabile nella prospettiva liquidatoria giudiziale è pari ad euro 1.203.003,74, di cui euro 420.000,00 ritraibili da azioni di responsabilità e la restante parte, per la quasi totalità, da crediti commerciali e liquidità. Tale importo, al netto delle spese presumibilmente prededucibili in sede di liquidazione giudiziale, si ridurrebbe ad euro 887.323,74, che sarebbe quindi l'attivo effettivamente disponibile in favore dei creditori (in primis, privilegiati generali). Tali valori sono esposti e sintetizzati nella perizia integrativa del dott. resa ex art. 84 comma 5 del CCII, alla pagina 29;*
- *che nella prospettiva concordataria, fondata su di un arco di tempo di cinque anni, si prevede la destinazione ai creditori dei flussi generati dalla prosecuzione dell'attività, quantificati in Euro 1.169.146, a cui si aggiungono Euro 418.303 derivanti dall'incasso di crediti e da disponibilità liquide per un totale di euro 1.587.448,22;*

- *che si prevede la distribuzione delle predette risorse fino alla concorrenza del valore di liquidazione (trattasi del valore ricavato e riportato nella perizia ex art. 84 co. 5 del dott. Giordano sopra citata) secondo il principio della c.d. absolute priority rule mentre, per la parte eccedente, nel rispetto del principio della c.d. relative priority rule. Tale valore di liquidazione è stato stimato, come detto, in euro 1.203.0043 (comprendente di Euro 420.000 in tesi ricavabile dall'esercizio di azioni di responsabilità che potrebbero essere esercitate, nello scenario liquidatorio; tale valore di euro 420.000,00 vale evidenziarlo, non è tra le risorse messe a disposizione nel piano di concordato che garantisce, secondo la proponente, nel suo complesso risorse superiori) che divengono in concreto euro 887.323,74 al netto delle prededuzioni attese, ed è quanto viene ripartito secondo l'ordine delle cause di prelazione (absolute priority rule) nei modi che di seguito vengono indicati.*

Vale sottolineare come, nel concordato in continuità aziendale diretta, come è lecita la conservazione in capo al debitore della titolarità dell'azienda (come previsto nel piano concordatario all'esame del collegio) allo stesso modo deve ritenersi lecito proporre ai creditori di non esercitare l'azione di responsabilità; naturalmente del valore che sarebbe stato ritraibile da tali azioni dovrà tenersi conto – come correttamente avvenuto nel caso di specie – ai fini della determinazione del valore di liquidazione da ripartirsi con la regola della absolute priority rule, e ciò comporta che non tutta l'eccedenza generata rispetto al valore di liquidazione può essere distribuita secondo la regola della relative priority rule ma sino alla concorrenza del valore di liquidazione dovrà essere utilizzata per pagare integralmente almeno una parte del ceto privilegiato (come accaduto, anche in questo caso, nella proposta avanzata ai creditori).

4. La proposta ai creditori

I creditori – al netto dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, quantificati in Euro 49.415, pagati entro 30 giorni dall'omologa definitiva e dunque non chiamati al voto e non classati – sono inseriti nelle classi come segue (...)

Nella prospettazione della Società, sussiste la convenienza della proposta concordataria (così come modificata in data 20 settembre 2023) rispetto all'alternativa rappresentata dalla liquidazione giudiziale, atteso che, nello scenario concordatario, l'attivo complessivamente destinato ai creditori viene indicato in Euro 1.587.448, a fronte del minor importo di Euro 1.203.004 conseguibile (peraltro all'esito di azioni risarcitorie inevitabilmente connotate, secondo la proponente, da aleatorietà) nell'ambito della liquidazione giudiziale (cfr. pag. 17 della memoria integrativa del 20 settembre 2023).

2. L'esito della votazione.

Il commissario così relazionava sull'esito della votazione:

CLASSE 1 - debiti privilegiati verso i professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c. - Favorevole

CLASSE 2 - debiti privilegiati verso artigiani ex art. 2751 bis n. 5 cc - Contraria

CLASSE 3 - debiti previdenziali assistiti dal privilegio di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c. Contraria

CLASSE 4 - debiti privilegiati verso l'Erario - Contraria

CLASSE 5 - debiti tributari di natura privilegiata ma degradati al rango chirografario – Contraria

CLASSE 6 - debiti tributari relativi alla tassa automobilistica regionale di natura privilegiata ma degradati a chirografo - Favorevole

CLASSE 7 - debiti tributari e privilegiati ab origine chirografari - Contraria

CLASSE 8 - Altri debiti chirografari Contraria

CLASSE 9 - Debiti chirografari verso fornitori Contraria

CLASSE 10 - Debiti chirografari potenziali Contraria

Due classi su dieci (rappresentanti, peraltro, una debitoria di appena 117.000,00 euro su un passivo totale superiore a 10 milioni di euro) votavano a favore.

3. Il ricorso per omologazione.

Ricevuta la nota del commissario che riferiva sull'esito del voto, la ricorrente ha chiesto ugualmente procedersi alla omologazione.

In particolare nel ricorso deduceva:

a) che su un totale di 10 classi, due classi avevano votato favorevolmente, mentre tra le 8 classi che non avevano approvato la proposta concordataria formulata dalla società vi erano quelle rubricate con i numeri 3, 4, 5 e 6 dove avevano trovato collocazione i crediti assoggettati alla disciplina prevista dall'art. 88 CCII e quindi:

- i contributi gestiti dall'I.N.P.S. pagati integralmente, ma oltre i termini stabiliti dall'art. 109 comma 5 CCII (classe 3);

- una porzione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, di cui viene previsto il pagamento oltre il termine stabilito dall'art. 109 comma 5 CCII, determinata in misura pari a quella che sarebbe soddisfatta nell'ipotesi di liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione, così come determinata dalla relazione rilasciata ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII dal dott.

(classe 4);

- la parte rimanente dei tributi muniti di privilegio gestiti dall'Agenzia delle Entrate, degradata al rango di credito chirografario, soddisfatta secondo una percentuale superiore a quella riservata a tutti gli altri creditori originariamente chirografari (classe 5);

- gli oneri di riscossione il cui voto è disciplinato dall'art. 88, comma 5, CCII (classe 7);

b) che il concordato poteva essere omologato ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCI (ristrutturazione trasversale dei debiti - c.d. *cross class cram down*) sussistendone i presupposti;

c) che in particolare, oltre a quelli previsti dalle lettere (a), (b) e (c), nel caso di specie sussistevano i presupposti previsti dalla lettera (d) seconda parte della norma sopra richiamata;

d) che si poteva applicare anche al concordato in continuità il meccanismo dell'omologazione forzata previsto dall'art. 88, comma 2 bis, CCII.

In ordine a tale ultimo profilo osservava:

- a) che era noto l'ampio dibattito in atto in dottrina ed in giurisprudenza inerente l'applicabilità o meno del meccanismo del *cram down* previsto all'art. 88, comma 2 bis, CCII al concordato in continuità e, più precisamente, se è legittimo invocarne l'applicabilità per realizzare le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, CCII;
- b) che altrettanto note erano le argomentazioni spese da coloro che sono contrari alla contestuale applicazione, in caso di concordato in continuità, degli artt. 88, comma 2 bis, CCII e dell'art. 112, comma 2, CCII (cfr. Trib. di Lucca 18 luglio 2023 e Corte di Appello di Firenze 31 ottobre 2023);
- c) che la *ratio* dell'istituto del *cram down* era quella di contrastare il rischio di un voto espresso (o addirittura non espresso) che vada contro l'interesse dell'Erario rispetto a ipotesi concordatarie suscettibili di tenere insieme l'interesse dell'erario e l'interesse, parimenti rilevante, alla continuità e sostenibilità dell'impresa;
- d) che non vi era motivo di ritenere applicabile tale regola al concordato liquidatorio e non a quello in continuità dove i valori di conservazione dell'azienda erano più marcati;
- e) che il dato letterale sul quale si fondava l'avversa tesi risiedeva nell'art. 88, comma 1, CCII, in base al quale resta fermo "quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2", fa salve le diverse previsioni di tale norma; ancora, sul fatto che il comma 2 bis del medesimo articolo 88, che disciplina il *cram down* fiscale, richiama l'art. 109, comma 1, CCII norma che è relativa al concordato liquidatorio;
- f) che al contrario l'art. 88 CCII, al comma 2, fa riferimento non solo al concordato liquidatorio ma anche al concordato in continuità giacché stabilisce che "L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore";
- g) che, quanto al richiamo nell'art. 88, comma 2 bis, CCII al solo comma 1 dell'art. 109 (che disciplina il concordato liquidatorio) e non al suo comma 5 (che riferimento al concordato in continuità) si deve evidenziare come l'art. 109, comma 1, CCII a propria volta: (i) fa salvo – e dunque rinvia - a quanto previsto dal comma 5 della stessa disposizione per l'approvazione del concordato in continuità aziendale;

- (ii) il comma quinto dell'art. 109 CCII (richiamato dall'art. 109, comma 1, CCII) a propria volta rinvia all'art. 112, comma 2, CCII;
- h) che l'incipit dell'articolo 88 CCII secondo cui "Fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità dall'art. 112, comma 2" ben può essere interpretato non solo come sostitutivo ma, bensì, come integrativo dell'art. 88 CCII, nel senso che le due norme possono combinarsi tra loro purché siano rispettate tutte le condizioni previste da entrambe;
- i) che in sostanza il "fermo restando" significava che l'insieme delle regole dettate dall'art. 112 comma 2 si aggiungeva all'insieme delle regole di cui al comma 2-bis dell'art. 88.

Così interpretata la norma, ne deriva, secondo la tesi del ricorrente:

- a) Che le condizioni previste dall'art. 112 comma 2 CCII nel caso di specie si realizzavano in virtù dell'applicazione dell'art. 88 comma 2 bis CCII;
- b) Che più specificatamente la proposta di concordato preventivo formulato dalla Società prevede la suddivisione dei creditori interessati (e quindi aventi diritto al voto) in numero 10 classi di cui – così come riferito dal Commissario Giudiziale nella sua relazione resa ai sensi dell'art. 110 CCII – solo due hanno espresso voto positivo. Senonché delle classi che non hanno approvato il concordato, due sono formate da crediti per tributi, interessi ed accessori gestiti dall'Agenzia delle Entrate (rubricate con i numeri 4 e 5) ed una è formata esclusivamente da contributi gestiti dall'INPS (rubricata con il numero 3). Classi quindi certamente assoggettate alla disciplina dell'art. 88 CCII;
- c) Che nel caso di specie, con relazione resa ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII ed 88, comma 2 bis, CCII in data 12 giugno 2023 - integrata con successiva relazione resa in data 20 settembre 2023 – l'attestatore ha attestato come la proposta di soddisfazione offerta all'amministrazione finanziaria ed agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie è conveniente e comunque non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- d) Che la soddisfazione della classe 5 (rappresentata da crediti per tributi, interesse ed accessori gestiti all'Agenzia delle Entrate) verrebbe comunque realizzata, sebbene in misura parziale, ove anche il valore eccedente quello di liquidazione (nel caso di specie

rappresentato dai flussi garantiti dalla continuità diretta) venisse distribuito secondo la APR (absolute priority rule);

- e) Che tale classe (che rappresenta oltre il 60% del passivo della Società) possiede le caratteristiche della classe cd. svantaggiata e/o interessata di cui alla seconda parte dell'art. 112, comma 2 lett d), CCII con la conseguenza che nel caso di specie l'approvazione da parte di questa "sola" classe rendeva possibile l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla Società.

Si costituiva l'agenzia delle entrate a mezzo dell'Avvocatura dello Stato opponendosi alla omologazione e deducendo:

- a) in via principale, che l'evocato art. 112, comma 2, lett. d), CCII deve interpretarsi nel senso di richiedere comunque, ai fini dell'omologazione "forzosa" del concordato preventivo con continuità aziendale, il voto favorevole della maggioranza delle classi dei creditori, non essendo sufficiente il consenso di una sola classe, ancorché "in the money";
- b) in via subordinata, che una volta che si sia ammessa la "regola della minoranza", e dunque la possibilità di disporre l'omologazione del concordato preventivo in continuità pure a fronte del voto favorevole di una sola delle classi di creditori, si ricade, evidentemente, nel campo di applicazione dell'art. 11, par. 1, I comma, lett. b), sub ii), della "direttiva insolvency".

Tale previsione ammette però la predetta omologazione ove l'unica classe consenziente sia formata, alternativamente, da:

- i) "parti interessate";
 - ii) "parti che subiscono un pregiudizio", purché non siano titolari di strumenti di capitale;
 - iii) parti che «... in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe[ro] alcun pagamento né manterrebbe[ro] alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva[no] alcun pagamento né mantenga[no] alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale»;
- c) che si deve quindi trattare di classe composta da creditori che, in forza del piano concordatario proposto, vengano a subire un qualche pregiudizio, evidentemente concreto e attuale, della propria posizione creditoria;

- d) che si esclude in radice che tali creditori: siano meramente “interessati” alla procedura; non siano in grado di ricevere o mantenere alcun pagamento o altra utilità in senso alla procedura;
- e) che in giurisprudenza (T. Bergamo 14 marzo 2024) si è correttamente detto che deve trattarsi di classe che percepirebbe meno di quanto otterrebbe nell'ipotesi della distribuzione del valore nel rigoroso rispetto della graduazione anche sul surplus di continuità, il che può avvenire sia mediante l'attribuzione ai creditori anche dei flussi attivi (almeno in parte) derivanti dalla continuità diretta sia, nella continuità indiretta, dalla attribuzione ad essi anche dei flussi attivi derivanti, ad esempio, dall'incasso dei canoni di affitto dell'azienda di titolarità del soggetto proponente il concordato. In tal modo trova spiegazione il fatto che il concordato debba ricevere l'approvazione di una classe interessata in senso ampio e in concreto svantaggiata, in quanto il soddisfacimento dei creditori che ne fanno parte avviene anche per effetto della distribuzione del surplus concordatario, classe che, pertanto, con il voto favorevole ha espresso fiducia nel progetto imprenditoriale dal cui successo dipende (almeno in parte) la possibilità di ottenere il soddisfacimento del credito sia pure nei limiti di quanto proposto;
- f) che in tal modo si coglie la *ratio* di fondo che sembrerebbe fondare e giustificare, sul piano dei principi, la rimessione dell'omologazione di un concordato preventivo in continuità al consenso di una sola classe di creditori: tale *ratio* sarebbe da ravvisarsi nella fiducia espressa da una classe che, in caso di liquidazione dell'attivo secondo un rigoroso ordine di prelazione, otterrebbe soddisfazione e, invero, soddisfazione maggiore, fiducia a sua volta espressiva della serietà e affidabilità del piano concordatario presentato dal soggetto debitore;
- g) che, muovendo dalla classe 1, è indubbio che essa trarrebbe dalla liquidazione delle risorse oggetto di concordato, secondo l'ordine delle cause di prelazione legale, una soddisfazione piena, essendo i suoi componenti muniti del privilegio speciale mobiliare di cui all'art. 2751-bis, n. 1), cod. civ. Senonché, tale soddisfazione piena è assicurata anche dal concordato preventivo e dunque tale semplice rilievo è sufficiente a escludere che la classe consenziente sia in qualche modo incisa, in senso potenzialmente negativo, dall'opzione per la procedura concordataria in luogo della liquidazione giudiziale;

h) che i creditori appartenenti alla classe 6 non potrebbero beneficiare in alcun modo dei proventi ulteriori rispetto a quelli ricavabili dalla liquidazione giudiziale e, quindi, dei proventi derivanti dalla continuità aziendale, all'infuori del piano concordatario che qui viene in rilievo.

Ciò implica che, lungi dall'essere "svantaggiati", i creditori della classe in discorso sarebbero evidentemente favoriti dall'omologazione della proposta concordataria che qui viene in rilievo e dunque il loro voto favorevole risulta inidoneo a integrare la fattispecie di cui all'esaminato art. 112, comma 2, lett. d), CCII.

Si opponeva all'omologazione anche il creditore il quale si doleva del fatto che avrebbe visto soddisfatto il proprio credito di € 131.642,00 soltanto nell'ammontare di € 3.843,95; contestava anche la fattibilità del piano concordatario.

Il commissario depositava il proprio, articolato, parere finale.

All'esito dell'udienza del 19.6.24 il collegio riservava la decisione.

Così riassunti i fatti, la domanda di omologazione non può trovare accoglimento, non applicandosi al concordato in continuità aziendale l'articolo 88 comma 2 bis del CCII, che prevede il c.d. *cram down* fiscale e contributivo e non sussistendo i presupposti per procedere alla omologazione ai sensi dell'art. 112 comma 2 del CCII.

In via preliminare è utile ricordare che le regole per l'approvazione del concordato preventivo sono oggi completamente differenti secondochè si tratti di concordato liquidatorio o in continuità aziendale.

Solo nel primo caso sopravvive ancora la regola della necessità del raggiungimento della maggioranza dei crediti chirografari ammessi al voto e della maggioranza delle classi (art. 109 comma 1); nel concordato in continuità aziendale la maggioranza dei crediti chirografari non è più richiesta (anche perché, con alcune eccezioni, sono ammessi al voto anche i crediti privilegiati) ed il sistema di voto e di calcolo delle maggioranze è incentrato sulle classi: di regola è richiesta l'unanimità delle classi ma si tratta di previsione, per così dire, di mera facciata atteso che se non è raggiunta l'unanimità delle classi si applica quanto previsto dall'art. 112 comma 2 (art. 109 co. 5).

L'articolo 112 comma 2 prevede che, in caso di mancata unanimità delle classi il concordato sia comunque omologabile in presenza di quattro condizioni, l'ultima delle quali - quella previste dalla lettera d) - ha il seguente contenuto:

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".

E' dunque possibile omologare il concordato in continuità aziendale in forza della semplice maggioranza delle classi (purchè almeno una composta da creditori titolari di diritti di prelazione) ed anche in mancanza (deve intendersi, della maggioranza delle classi) purchè vi sia il voto favorevole di almeno una delle classi di creditori che presenti determinate caratteristiche (c.d. interessati o svantaggiati secondo la lettura che viene data della norma: il punto verrà esaminato nel prosieguo).

La difesa dell'agenzia delle entrate nei suoi scritti ha sostenuto la tesi della necessità in ogni caso, del raggiungimento della maggioranza delle classi; trattasi di posizione condivisa da parte della dottrina ma non dalla giurisprudenza ad oggi formatasi in tema, che ha condivisibilmente osservato come l'articolo 11 della direttiva 1023/2019 (c.d. direttiva Insolvency) sia inequivoco nel prevedere che l'omologazione può intervenire, oltre che nell'ipotesi di approvazione della maggioranza delle classi, anche in presenza della mera approvazione di “*almeno una classe di voto...*”. Dal momento che la direttiva comunitaria costituisce un criterio ermeneutico primario, ne deriva che l'articolo 112 lett. d) può e deve essere interpretato – atteso che il tenore letterale della norma autorizza obiettivamente entrambe le letture - nel senso che è sufficiente, ai fini dell'omologazione, anche il voto favorevole di una sola classe di creditori aventi determinate caratteristiche (cfr. sul tema l'accurata motivazione di T. Bergamo, 11.4.2023).

Il concordato in continuità aziendale, in conclusione, può quindi oggi essere approvato non solo, in fatto, da una minoranza dei crediti ammessi al voto (si è detto che la previsione della necessità del raggiungimento della maggioranza assoluta dei crediti ammessi al voto è rimasta per il solo concordato liquidatorio) ma anche da una minoranza delle classi che può ridursi, persino, ad una sola.

Questa radicale divaricazione tra i due schemi concordatari rende non irrazionale anche l'interpretazione che si lascia preferire in ordine all'art. 88 comma 2 bis del CCII, ossia quella secondo la quale il c.d. *cram down* fiscale e previdenziale è limitato al solo concordato liquidatorio.

Tale interpretazione – non irragionevole, si è detto, stante la assoluta diversità dei meccanismi di formazione delle maggioranze – è maggiormente condivisibile innanzi tutto per un motivo letterale: l'articolo 88 comma 2 bis (norma che prevede il *cram down*) richiama espressamente “le percentuali di cui all'art. 109, comma 1” e l'articolo 109 comma 1 regola le sole maggioranze del concordato liquidatorio.

Le maggioranze del concordato in continuità sono regolate dall'articolo 109 comma 5 e sono diverse da quelle dell'articolo 109 comma 1; l'articolo 109 comma 5, poi, richiama l'articolo 112 comma 2 quanto al caso di mancata unanimità dettando la regola in precedenza riportata.

Sono due sistemi di formazione delle maggioranze diversi e non comunicanti, per così dire, perché radicalmente differenti; nulla impediva al legislatore di richiamare, accanto all'articolo 109 comma 1, anche l'articolo

109 comma 5, o di richiamare l'articolo 109 senza operare distinzioni, ma non lo ha fatto scegliendo di fare riferimento al solo comma 1, e tanto basta a rendere evidente il fatto che non la transazione fiscale *tout court* (la cui disciplina è certamente applicabile a tutti i concordati) ma il solo istituto del *cram down* fiscale e previdenziale è oggi utilizzabile unicamente all'interno del concordato liquidatorio. L'inciso "fermo restando quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'articolo 112, comma 2" di cui all'art. 88 comma 1 serve a ribadire proprio questa differenza, ossia a mantenere separate le due discipline (quella della omologazione del concordato in continuità e quella della omologazione del concordato liquidatorio).

Il fatto che l'articolo 88, comma 2, del CCII faccia riferimento, quanto all'attestazione, anche al concordato in continuità – rilievo sollevato dalla ricorrente - è argomento che non sembra decisivo in ragione del fatto che la transazione fiscale e contributiva in quanto tale resta strumento, si è detto, obbligatorio per tutti i concordati (e richiede la presenza della attestazione speciale di cui all'art. 88 comma 2); è unicamente lo strumento del *cram down* regolato dall'art. 88 comma 2 bis che conosce una differenziazione applicandosi al solo concordato liquidatorio.

Ancora – e l'argomento, già posto da T. Lucca 18.7.2023, merita di essere ripreso – la omologazione per effetto della c.d. ristrutturazione trasversale è stata introdotta in sede di esecuzione della direttiva 2019/1023 (c.d. direttiva Insolvency) che se da un lato, come già detto, permette l'approvazione anche in presenza del voto favorevole di una sola classe, dall'altro non richiama mai la possibilità di considerare un voto non espresso da parte di un creditore (se non addirittura espresso in senso contrario) come voto favorevole: sembra un chiaro indice del fatto che il *cram down* è meccanismo che contrasta con la volontà del legislatore comunitario e dunque si lascia preferire una interpretazione, quale quella seguita in questa sede, in linea con la direttiva.

Non può non sottacersi, del resto, il fatto che una eventualità così incisiva come la possibilità di capovolgere l'espressione di voto di un creditore che si realizza attraverso il *cram down* (a maggior ragione in un sistema di votazione ed omologazione, introdotto successivamente, che contempla la possibile sufficienza del voto favorevole di una sola classe) non può che derivare da una chiara previsione di legge, senza la quale deve valere la regola generale del rispetto della volontà espressa da ogni creditore attraverso il voto.

In conclusione, le pur accurate ed argomentate difese di parte ricorrente sull'applicabilità dell'art. 88 comma 2 bis del CCII non possono essere condivise.

Occorre, a questo punto, svolgere un'ultima verifica, ossia chiedersi se una delle due classi che hanno votato a favore del concordato non si qualifichi come una di quelle il cui voto favorevole è sufficiente a determinare l'approvazione del concordato ex art. 112 lett. d) sopra citato, ossia se sia una "*...classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti*

rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione” .

La situazione all’esame del Tribunale è sintetizzata nella seguente tabella:

CLASSI	CREDITO	% RIPARTO	RIPARTO VAL.LIQ. *APR*	% RIPARTO	RIPARTO VAL. CONT. *RPR*	APR RIGIDA	DIFFERENZA CON APR SOLO SU VALORE DI LIQUIDAZIONE
Prededuzione	481.200,00	100%	481.200,00			481.200,00	0
Dipendenti ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	49.415,00	100%	49.415,00			49.415,00	0
Classe 1 - Professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c.	86.328,00	100%	86.328,00			86.328,00	0
Classe 2 - Artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.	36.011,20	100%	36.011,20			36.011,00	0
Classe 3 - Previdenza obbligatoria	18.567,18	100%	18.567,18			18.567,18	0
Classe 4 - Erario "quota capiente"	879.327,78	100%	879.327,78			879.327,78	0
Classe 5 - Erario degradato	6.694.112,35			4,73%	316631,5142	388.676,57	-72.045,06
Classe 6 - Regione Lazio degradato	16.554,93			4,73%	783,048189	0	783,05
Classe 7 - Erario e Previdenza chirografo <i>ob origine</i>	70.252,79			4,13%	2901,440227	0	2.901,44
Classe 8 - Altri debiti chirografari	22.969,71			3,52%	808,533792	0	808,53
Classe 9 - Debiti chirografari verso fornitori	699.060,54			2,92%	20412,56777	0	20.412,57
Classe 10 - Debiti chirografari potenziali	2.030.661,07			2,31%	46908,27072	0	46.908,27
	11.084.460,55		1.550.849,16		388445,3748	1.939.525,53	

L’articolo 112 comma 2, che certo non brilla per chiarezza (per tacere della più generale difficoltà di comprendere la logica sottesa al mantenimento di un sistema di voto nel quale il rilievo della volontà dei creditori, ai fini della successiva omologazione, è svilito sino a sfiorare l’irrelevanza) sembra doversi interpretare, alla luce del tenore letterale sia della norma stessa che della direttiva comunitaria di cui è attuazione, con riferimento al caso di specie, nel modo che segue:

1. il proponente ha avanzato la proposta di concordato utilizzando, per la distribuzione della c.d. eccedenza rispetto al valore di liquidazione (in sostanza gli utili generatisi dalla domanda di concordato sino alla conclusione della esecuzione del concordato) il criterio della Relative Priority Rule (RPR) ossia (art. 84 co. 6) la regola secondo la quale tale eccedenza non va distribuita nel rigoroso rispetto dell’ordine delle cause di prelazione (che esigerebbe che solo nel momento in cui la classe superiore sia interamente soddisfatta possa procedersi a ripartire risorse alla classe inferiore) ma è sufficiente che i creditori inseriti in una classe ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole, seppur non integralmente soddisfattivo (qui sta la differenza con la APR) rispetto a quello delle classi di grado inferiore;
2. non è stata raggiunta né l’unanimità delle classi, né la maggioranza delle classi di cui almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
3. vi sono tuttavia una o più classi (nella specie, due) nelle quali si è realizzata la maggioranza favorevole al concordato;
4. laddove il ricorrente intenda valersi – come nella specie ha inteso fare - della regola finale di omologazione di cui all’art. 112, lettera d), deve

sottoporre al Tribunale una ipotesi distributiva alternativa (destinata, quindi, a rimanere meramente teorica e valida solo ai fini della omologazione) dell'attivo concordatario che preveda la distribuzione anche della eccedenza (e quindi dell'intero attivo concordatario, con esclusione della finanza esterna) secondo la regola della Absolute Priority Rule (ossia secondo il rigoroso rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e non secondo il criterio temperato della RPR utilizzato nella proposta);

5. in via generale, se tale seconda ipotesi distributiva dell'attivo concordatario (costituito dal valore di liquidazione più l'eccedenza) permette ai creditori appartenenti anche ad una sola delle classi che hanno votato a favore del concordato (ed a prescindere dalla consistenza economica complessiva dei crediti dedotti in quella classe, che non è presa in considerazione da alcuna disposizione e che potrebbe, quindi, anche essere limitatissima) di vedersi comunque attribuita una quota di detto attivo, il concordato si intenderà approvato;

6. più in dettaglio, sempre alla luce del tenore letterale dell'art. 112 comma d), non potrà tuttavia mai assumere rilievo ai fini dell'approvazione del concordato:

i) l'approvazione della classe interamente soddisfatta con il solo valore di liquidazione (e che nulla in aggiunta, quindi, è destinata a ricevere in caso di distribuzione dell'eccedenza, sia che si applichi la regola della RPR che dell'APR) e ciò in quanto la norma richiede che la classe conosca, con l'applicazione dell'APR per tutto l'attivo, una – anche parziale - soddisfazione “*anche sul valore eccedente quello di liquidazione*”. Del resto, i creditori destinati ad essere interamente soddisfatti già sul valore di liquidazione (per i quali è quindi irrilevante secondo quale regola venga distribuita l'eccedenza generata dalla continuità) possono ritenersi indifferenti rispetto ai criteri di distribuzione dell'eccedenza e questo spiega la *ratio* della impossibilità di prendere in considerazione il loro voto favorevole al concordato (beninteso, ai soli fini della individuazione della classe minoritaria rilevante per il *cross class cram down*);

ii) l'approvazione della classe che nulla riceverebbe in ipotesi di distribuzione di tutto l'attivo secondo la APR (ossia, detto in altro modo, la classe che viene soddisfatta unicamente grazie al ricorso alla regola distributiva della RPR sull'eccedenza) e ciò per il chiaro disposto della norma che richiede che vi sia una almeno parziale soddisfazione dei creditori appartenenti a tale classe sull'eccedenza anche utilizzando la regola distributiva della APR;

7. sono noti alcuni precedenti giurisprudenziali (T. Bergamo 11 aprile 2023; T. Mantova, 14 marzo 2024; più sfumata sembra essere la posizione di App. Firenze 31.10.2023) che ritengono che la classe di creditori rilevante ai fini del *cross class cram down* debba possedere una caratteristica ulteriore, ossia che debba anche essere in concreto “svantaggiata” rispetto a quanto viene ad essa offerto con la proposta concordataria (svantaggiata nel senso che viene ad essa proposto, con il concordato, un soddisfacimento inferiore a quello che

percepirebbe se l'attivo venisse tutto distribuito, compresa l'eccedenza, con la regola della APR). In tal senso è anche la difesa dell'agenzia delle entrate.

Tale approdo interpretativo sembra invero più incerto, e ciò in quanto: i) la lettera dell'art. 112 lett. d) non menziona affatto, né sembra necessariamente presupporre, tale ulteriore condizione di "svantaggio" limitandosi a disporre che si tratti di "*...una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione*" e null'altro; ii) la Direttiva comunitaria n. 1023/2019 del 20/6/2019, c.d. direttiva Insolvency, all'art. 11 (norma di cui l'art. 112 lett. d) è attuazione) prevede che è sufficiente che la proposta sia approvata "*ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio.....*" e per parti che subiscono un pregiudizio il considerando n. 54 della Direttiva intende quelle che subiscono "*la riduzione del valore dei suoi crediti*".

La Direttiva, mediante l'uso della disgiuntiva "o", ha rimesso al legislatore nazionale l'individuazione della classe cui attribuire il potere di permettere l'omologazione del concordato contemplando entrambe le opzioni (quella della classe interessata, ossia meramente "incisa" dalla ristrutturazione secondo la definizione data dall'art. 2, par. 1, n. 2 della Direttiva UE 1023/2019, e quella della classe svantaggiata); tale scelta sembra essere stata fatta – stante il tenore letterale della citata lett. d) sopra riportata che, si ripete, non contiene alcun riferimento ad all'accettazione di un trattamento peggiorativo - in favore della classe interessata.

I creditori, in conclusione, anche parzialmente soddisfatti applicando la regola della APR anche sull'eccedenza potranno essere o meno anche svantaggiati, ma ciò è circostanza che non sembra assumere rilievo. Trattasi di scelta del legislatore che possiede, peraltro, una sua razionalità, atteso che, nella prospettiva della tesi della classe c.d. svantaggiata, l'esistenza di questa classe dovrebbe derivare da una scelta, fatta da una classe di creditori, oggettivamente contro i loro interessi in quanto penalizzante rispetto ad una integrale distribuzione dell'eccedenza secondo il criterio della APR; una scelta, quindi, posta in essere in ragione di una volontà di supportare il concordato per motivi evidentemente esterni (ed in alcun modo verificabili all'interno della procedura) al concordato stesso nel senso di differenti dalla miglior soddisfazione del proprio credito.

Così ricostruito il sistema, nel caso di specie, premessa la pacifica esistenza dei requisiti di cui all'art. 112 lett. a), b) e c) - requisiti la cui assenza, del resto, avrebbe impedito la stessa apertura della procedura - e venendo al requisito di cui alla lettera d), alla luce del quadro di ripartizione del valore di liquidazione e dell'eccedenza presente in atti (richiamato anche dalla difesa dell'agenzia delle entrate) si osserva:

- che la classe n. 1 è interamente pagata con il valore di liquidazione e dunque è composta da creditori che non vengono soddisfatti neppure in parte

sull'eccedenza: trattasi di classe che non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 112 comma 2 lett. d) ai fini dell'individuazione della classe minoritaria utile al c.d. *cross class cram down* e dunque la circostanza che abbia votato favorevolmente al concordato è irrilevante;

- che la classe n. 6 integra una ipotesi di classe che, in caso di distribuzione dell'eccedenza secondo la regola dell'APR, non percepirebbe nulla e dunque non può neppure essa rivestire i presupposti di classe rilevante ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. d).

Non sono state avanzate opposizioni concernenti il profilo della convenienza rispetto alla alternativa della liquidazione giudiziale e dunque la questione rimane estranea all'oggetto del giudizio ex art. 112 comma 3 del CCII.

Quanto all'opposizione del creditore essa – accanto ad una doglianza circa la assai modesta percentuale offerta, tanto comprensibile in fatto quanto non apprezzabile in diritto dal Collegio – sembra incentrarsi sulla non fattibilità del piano, non assistito secondo l'opponente da adeguate garanzie; sul punto osserva il collegio che l'indagine del Tribunale è limitata alla verifica che il piano “non sia privo di ragionevoli prospettive di superare l'insolvenza” e tali prospettive, per quanto riferito dal commissario anche nel suo parere finale, sono esistenti. Quanto, infine, al fatto che nel piano concordatario sono coinvolte anche altre società facenti capo ai soci della proponente, la circostanza ai fini del concordato è priva di rilievo giuridico.

Non può, conclusivamente, procedersi alla omologazione ex art. 112 lett. d) del CCII; non pendendo istanze di liquidazione giudiziale, atteso il palese e pacifico stato di decozione della ricorrente, ex art. 38 del CCII va disposta la trasmissione del presente provvedimento all'ufficio del Pubblico Ministero.

La novità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese.

p.q.m.

rigetta l'omologazione;

manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza all'ufficio del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38 del CCII.

Il giudice estensore

Fabio Miccio

Roma, 10.7.2024

Il Presidente
Angela Coluccio